

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 30/01/2009  
In vigore dal 1 gennaio 2009*

## **REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e da ogni altra disposizione normativa **che disciplina l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n°504 e successive modifiche e integrazioni .**
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'I.C.I. e delle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

### **Art. 2**

#### **ESENZIONE IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI**

L'esenzione prevista dall'art.7 comma 1), lettera i) del D.Lgs. 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diretto reale godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

### **Art. 3**

#### **PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Agli effetti del comma 1 lett. d. dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell'abitazione principale, a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
2. L'agevolazione e/o l'esenzione se prevista , si applica per un numero massimo di un locale ad uso cantina/soffitta (cat. C/2) e 1 box auto (cat. C/6 e C/7), situati nel raggio di 200 metri.
3. L'imposta se dovuta viene calcolata applicando l'aliquota agevolata al totale delle rendite distintamente attribuite dall'Ufficio del Territorio con successiva applicazione se dovuta della detrazione spettante per l'abitazione principale.

4. I dati catastali identificativi delle pertinenze e la distanza dall'abitazione principale si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare dal proprietario od usufruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate.

#### **Art. 4**

### **ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO**

“ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO”:

1. Sono considerate abitazioni principali con applicazione dell'aliquota ridotta se deliberata, e/o dell'esenzione se prevista per legge, a condizione che vi sia assunta la residenza, e salvo il parere di verifica dell'ente, le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, entro il secondo grado.  
L'aliquota agevolata, la detrazione o l'esenzione se non si estendono all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento come unica unità.
2. La concessione in uso gratuito, il grado di parentela, si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare dal proprietario od usufruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene rinnovata tacitamente sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate.”

#### **Art. 5**

### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, o straordinaria tale da non consentire l'utilizzazione dell'immobile.
3. Il fabbricato non deve, comunque, essere utilizzato.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) con perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'immobile.
5. La dichiarazione con la documentazione allegata non va ripetuta ogni anno, ma solo in caso di variazione.

#### **Art. 6**

## **AREE FABBRICABILI**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori al metro quadro non inferiori a quelli stabiliti periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale per le diverse tipologie di aree individuate nello strumento urbanistico vigente nel periodo di riferimento:

La deliberazione è adottata annualmente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i valori si intendono prorogati di anno in anno.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Le situazioni particolari non rientranti nelle casistiche periodicamente deliberate dalla Giunta Comunale, saranno dalla stessa analizzate e decise caso per caso previa richiesta valutazione all'ufficio tecnico comunale.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili dal piano regolatore generale o da varianti di esso, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Ai sensi della lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 è previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute edificabili sulla base di nuovo strumento urbanistico approvato. Le domande, se accolte, daranno il diritto al rimborso dell'imposta nel limite di 24 mesi antecedenti l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, che sancisce l'inedificabilità delle medesime aree.

## **Art. 7**

### **VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

1. Si considerano regolarmente eseguiti e versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

## **Art. 8**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218 è stato recepito dall'ente per tutti i tributi comunali, ICI compreso, nel Regolamento Comunale in materia di sanzioni

amministrative per la violazione di norme tributarie, di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione dei tributi locali, approvato con deliberazione C.C. n°79 del 28/05/2001, successivamente modificato con atto n.79 del 30/07/2001 cui si rimanda per la consultazione.

## **Art. 9**

### **TERMINI E MODALITA' PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E/O IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI**

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio sono notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine sono contestate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Si procede al rimborso delle somme versate e non dovute entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

## **Art. 10**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera p) del D.Lgs. 446/1997, al personale addetto all'ufficio Tributi o comunque all'attività di gestione dell'ICI sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con atto della Giunta Comunale, in misura percentuale sul maggior gettito definitivamente accertato.

## **Art. 11**

### **MODALITÀ DI RISCOSSIONE**

1. I versamenti sia in autotassazione che conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, che sarà appositamente costituito, ovvero direttamente alla Tesoreria comunale .

## **ART.12**

## **DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

### **Art. 13**

## **CREDITI E DEBITI DI MODESTA ENTITA'**

**Per importi a titolo di imposta annua fino a 5,00 non si procede al recupero e al rimborso.**

### **Art. 14**

## **ENTRATA IN VIGORE**

1. Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

### **INDICE:**

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Immobili utilizzati da enti non commerciali
Art. 3	Pertinenze delle abitazioni principali
Art. 4	Abitazioni concesse in uso gratuito
Art. 5	Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 6	Aree fabbricabili
Art. 7	Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 8	Accertamento con adesione
Art. 9	Termini e modalità per la notifica degli atti di accertamento - contestazione e/o irrogazione delle sanzioni – riscossione coattiva – rimborsi
Art. 10	Attività di controllo
Art. 11	Modalità di riscossione
Art. 12	Differimento o rateizzazione dei versamenti
Art. 13	Crediti e debiti di modesta entità
Art. 14	Entrata in vigore